



TRIBUNALE DI LODI

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

- art. 1 c. 3 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 -

IL CASO.it

N. 5407 SENT.
N. 232105 G.
N. 2260 CROCH.
N. 59104 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Lodi, composto dai Magistrati :

Dott.ssa Paola Artusi

Presidente

Dott. Giovanni Casella

Giudice est.

Dott. Luigi Gargiulo

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2331/05 del Ruolo Generale

promossa da

B [redacted] e B [redacted], elettivamente domiciliate in Lodi presso lo studio dell'Avv. Alessandra De Padova, in Corso Archinti n. 33, che le rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Bruno Inzitari del foro di Milano, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione

attrici

contro

BANCA [redacted] Scarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Lodi presso lo studio dell'Avv. Maurizio Bianchini, in via Cavour n. 53, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv. ti Benito Perrone e Andrea Perrone del foro di Milano, giusta procura speciale alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26 luglio 2005 B [redacted] e B [redacted] convenivano in giudizio la Banca [redacted] per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia il Tribunale Ill.mo

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettate ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

1. In via principale

- accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia per violazione di norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1418 c.c., delle operazioni di acquisto poste in essere dalle attrici con la BANCA [REDACTED] soc. coop. a r.l. in particolare:

- in data 1.2.2000, acquisto da parte della Sig.ra [REDACTED] B [REDACTED] di titoli "PARMALAT 00/7.2.05 6,25%" (cod. XS0106583577) del valore nominale di Euro 41.000,00;

- in data 1.2.2000, acquisto da parte della Sig.ra [REDACTED] B [REDACTED] di titoli "PARMALAT 00/7.2.05 6,25%" (cod. XS0106583577) del valore nominale di Euro 46.000,00;

- conseguentemente, condannare la stessa alla restituzione in favore della Sig.ra [REDACTED] B [REDACTED] e della Sig.ra [REDACTED] B [REDACTED] degli importi corrispondenti al valore nominale dei titoli attualmente esistenti sui depositi alla stessa intestati, e cioè, rispettivamente, Euro 27.000,00 quanto alla Sig.ra [REDACTED] B [REDACTED] ed Euro 41.000,00, quanto alla Sig.ra [REDACTED] B [REDACTED] al netto delle cedole incassate ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre le spese successive per il deposito di custodia dei titoli ed oltre interessi e rivalutazione monetaria;

2. In via subordinata

- risolvere ex art. 1453 c.c. per consegna di aliud pro alio ed in ogni caso per inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla BANCA le operazioni di acquisto poste in essere dalle attrici con la BANCA [REDACTED] soc. coop. a r.l. meglio descritte nella prima domanda e, conseguentemente

- condannare la BANCA alla restituzione in favore della Sig.ra [REDACTED] B [REDACTED] e della Sig.ra [REDACTED] B [REDACTED] degli importi corrispondenti al valore nominale dei titoli attualmente esistenti sui depositi alle stesse intestati, nonché al risarcimento del danno dalle stesse subito, consistente nella somma corrispondente al valore nominale di titoli, e cioè, rispettivamente, Euro 27.000,00 quanto alla Sig. [REDACTED] B [REDACTED] ed Euro 41.000,00 quanto alla Sig.ra [REDACTED] B [REDACTED] ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre le spese successive per il deposito di custodia dei titoli ed oltre alle cedole che avrebbero dovuto essere accreditate a favore delle attrici qualora il prestito fosse andato a buon fine, o, alternativamente gli interessi legali dal 1° febbraio 2000 al saldo e rivalutazione pari alla media dei rendimenti prudenziali del periodo".

La Banca convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 novembre 2005 con la quale ha chiesto in via principale il rigetto delle domande proposte

dalle attrici ed ha chiesto, in via riconvenzionale, "nell'ipotesi di accoglimento delle domande di nullità o risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli per cui è causa, condannare le attrici alla restituzione delle obbligazioni Parmalat oggetto delle operazioni contestate oltre alle cedole riscosse maggiorate degli interessi legali dal momento della riscossione" ed ha formulato istanza di prova per testi.

In data 5 dicembre 2005, la difesa delle attrici ha notificato alla convenuta e depositato in Cancelleria, prima memoria ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n.5/2003.

In replica a tale memoria, in data 2 gennaio 2006 la convenuta Banca ha notificato memoria ex art. 7 D. Lgs.n. 5/2003.

Successivamente, in data 18 gennaio 2006 le Sig.re Boccardi, non intendendo replicare a tale memoria, hanno notificato alla convenuta e depositato in Cancelleria, istanza di fissazione udienza ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n.5/2003.

In data 27 gennaio 2006, la difesa della Banca notificava la propria memoria di precisazione delle conclusioni definitive ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n.5/2003.

Con decreto notificato alle parti in data 17 maggio 2006, il Giudice Relatore fissava l'udienza collegiale in data 20 giugno 2006, ore 12,00 invitando le parti a comparire personalmente e a depositare nel termine di 5 giorni anteriori alla data dell'udienza, le rispettive memorie conclusionali.

All'udienza del 20-6-2006, il Collagio, ritenute le prove orali richieste da parte convenuta generiche e comunque irrilevanti, revocava l'ordinanza ammissiva delle prove e rinviava per la discussione all'udienza del 14-11-2006.

A tale udienza il Tribunale tratteneva la causa in decisione, disponendo con ordinanza letta in udienza, ex art. 16 c. 5 D.Lgs. 17-1-2003, n. 5, che la sentenza fosse depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Principi generali.

Stabilisce l'art. 21 del decreto legislativo n° 58 del 1998 che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

A sua volta il regolamento della Consob n° 11522 del 1998, dopo aver chiarito, all'art. 26, che gli intermediari autorizzati devono operare nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato

mobiliare e in modo coerente con i principi e le regole generali del decreto legislativo n° 58 del 1998, specifica che, essi, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, devono:

- a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.
- b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari

Gli intermediari autorizzati, inoltre, non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.

Ancora il terzo comma dell'art. 29 del regolamento richiamato precisa che gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.

I criteri generali, contenuti nella normativa in esame, concretano dei canoni di comportamento immediatamente precettivi, anche a prescindere dalla loro sussunzione e specificazione in norme regolamentari.

E' opinione ormai consolidata quella che individua nei regolamenti della Consob, non solo un'espressione di potestà ontologicamente normativa, ma anche una fonte idonea ad incidere con modalità particolarmente incisive sulla sfera giuridica soggettiva dei destinatari delle norme.

Si tratta, insomma, di disposizioni costitutive di diritto, che vanno ad integrare l'ordinamento giuridico generale, a condizionare l'autonomia negoziale, ad incidere sui rapporti interprivati, a costituire un parametro generale ed astratto della validità degli atti e dei comportamenti realizzati dagli operatori del mercato.

Prescindendo dal problema della collocazione nella sistematica delle fonti e dall'esito della risoluzione di eventuali antinomie, insomma, l'efficacia esterna delle norme prodotte dalla Consob nell'esercizio della sua potestà regolamentare non differisce, in quanto ad effetti prodotti sull'agire dei privati, dalle norme che derivano dall'ermeneusi di una legge o di un regolamento governativo.

Tali regole sono, insomma, parte integrante dell'ordinamento generale: salva l'eventuale illegittimità della disposizione che le prevede o la loro natura indipendente, nulla osta a che simili norme possano costituire fonte di invalidità o di inefficacia di un negozio giuridico, ovvero fattispecie astratta con cui confrontare un comportamento colpevole o doloso ad esse contrario e in relazione alla quale stabilire la responsabilità del suo autore.

Ad eguale conclusione si perverrebbe anche qualora si volesse addirittura escludere l'efficacia dei regolamenti della Consob sui rapporti interprivati. Secondo questa posizione, infatti, la violazione degli obblighi sanciti dai "provvedimenti" della Consob comporterebbe, ex se, le sole conseguenze interdittive e sanzionatorie. La mancata ottemperanza ad obblighi e divieti sanciti in via regolamentare determinerebbe, in ogni caso, effetti indiretti sui rapporti negoziali posti tra privati: sarebbe comunque sufficiente ad integrare la colpa inerente al *neminem laedere*, a determinare un'inversione dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità contrattuale ed a provocare la nullità di contratti per assenza di elementi essenziali prestabiliti per via di fonte primaria.

Quanto agli obblighi di informazione comunque previsti ai sensi degli artt. 21 lett. b) e T.U.F. e 28 Reg. Consob n. 11522/98 deve preliminarmente osservarsi che questo Tribunale non condivide l'estensione dell'area della nullità al di fuori delle ipotesi in cui tale sanzione è espressamente prevista dal legislatore.


Ed invero, in ossequio al generale ed indefettibile principio di legalità (e, non di meno, di certezza del diritto) non appare lecito il ricorso indiscriminato alla sanzione della nullità, che costituisce il più severo rimedio civilistico, nei casi di violazione di norme comportamentali generali (di diligenza, correttezza, trasparenza, indipendenza, equità ...) che, in quanto prive di specificità, non risultano idonee ad individuare precise regole di comportamento cui uniformare la condotta dell'agente.

Lo stesso legislatore, nell'esplicitare il generale dovere di diligenza e correttezza di cui all'art. 21 T.U.F., ha valutato certi comportamenti come essenziali e ne ha quindi sanzionato l'inosservanza con la nullità (cfr., ad esempio, art. 23 commi 1, 2 3; art. 24 comma 2; art. 30 comma 7 del T.U.F.).

Ma dall'impianto normativo complessivo emerge (e comprensibilmente) la volontà del legislatore di evitare la eccessiva tipizzazione delle modalità di condotta, il che rende di dubbia praticabilità il rimedio della nullità.

Come già osservato dal Tribunale di Milano in una recente sentenza "la voluta distinzione fra adempimenti prescritti a pena nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a carico dell'intermediario, impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell'intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla c.d. nullità virtuale di cui all'art. 1418 1° comma c.c." (cfr. sentenza n. 7555/05 Pres. Est. Vanoni).

Peraltro, non può sottacersi in proposito che la nota sentenza della Suprema Corte che ha felicemente inaugurato il tema delle "nullità virtuali" (cfr. Cass. 7/3/01 n. 3272) è stata emessa con riferimento ad una vicenda peculiare concernente l'esercizio della attività di intermediazione posta



in essere da un "intermediario abusivo" e dunque in una fattispecie del tutto estranea a quella relativa agli obblighi informativi previsti dal T.U.F.

Da ultimo soccorre al diverso inquadramento delle fattispecie di violazione degli obblighi comportamentali previsti dal T.U.F. l'argomento letterale desumibile dal comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/98 laddove l'inversione dell'onere probatorio viene riferito ai "giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi" (previsti dal decreto) ed è noto che il rimedio risarcitorio non appartiene alla categoria delle nullità, che prevedono, invero, l'effetti restitutori.

Appare per contro più appropriato, ad avviso di questo Tribunale, applicare alle fattispecie di violazione delle norme comportamentali dettate dal T.U.F. (per le quali non sia stata espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità) i generali principi in tema di inadempimento.

Il Giudice, nell'esaminare i comportamenti tenuti dagli intermediari nelle singole fattispecie, potrà e dovrà valutare l'importanza dell'inadempimento dedotto dall'investitore, sia ai fini della condanna al risarcimento dei danni, sia ai fini della eventuale risoluzione del contratto, quando le violazioni commesse risulteranno di gravità tale da compromettere del tutto l'equilibrio del rapporto negoziale, ovvero quando, pur prescindendo dal singolo rapporto obbligatorio con l'investitore teso alla tutela del soddisfacimento del suo interesse individuale, ledono il prioritario principio della integrità del mercato.

Risoluzione che, *quoad effectum*, si risolverà, al pari della nullità, per la sua efficacia retroattiva, nell'obbligo restitutorio.

La Corte di legittimità ha rilevato come l'art. 1455 c.c. riconduca la sanzione di scioglimento del vincolo contrattuale ad una "regola di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all'inadempimento di obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nella economia del rapporto, avuto riguardo sia all'esigenza di mantenere l'equilibrio fra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia all'interesse dell'altra parte che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo, in relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto, e perciò sul comune intento negoziale" (così, *ex plurimis*, Cass. n. 5277/85).

Inoltre il Giudice, dopo avere valutato l'importanza dell'inadempimento, non potrà prescindere dall'esame della entità del pregiudizio sofferto, dall'eventuale concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.) e, soprattutto, dalla verifica del nesso eziologico fra inadempimento e danno in ordine al quale non può dirsi invertito l'onere della prova ai sensi dell'art. 23 comma 6. T.U.F.

Dovrà in particolare l'investitore provare che il danno patito è conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell'intermediario (ad es. dell'obbligo di informazione che assume violato) e non, semplicemente, dell'andamento sfavorevole del mercato.

Nè varrebbe obiettare che, in tale prospettiva, l'inadempimento sarebbe riferito non già alle prestazioni nascenti da un contratto validamente concluso, ma con riferimento agli obblighi di informazione che devono precedere l'incontro di volontà (c.d. momento genetico del rapporto).

Nessun ostacolo si pone, infatti, nel considerare l'inadempimento in riferimento agli obblighi assunti dall'intermediario finanziario con il contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) quale fonte primaria degli obblighi comportamentali previsti dal T.U.F. e quale fonte regolatrice dei successivi rapporti.

Nel merito.

Le attrici sono titolari presso la Banca convenuta, filiale di [redacted] (rispettivamente, la Sig.ra [redacted] B [redacted] del deposito titoli n. [redacted] e la Sig.ra [redacted] B [redacted] del deposito titoli n. [redacted]), entrambi accesi in data 22 febbraio 1994, mediante la sottoscrizione dei contratti prodotti quali doc. 1 e doc. 2.

All'epoca della sottoscrizione dei contratti le Sig.re B [redacted] non fornirono alcuna informazione circa la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi d'investimento e la loro propensione al rischio.

Nel febbraio 2000, la madre delle attrici, Sig.ra [redacted] L [redacted] recatasi presso la Filiale di [redacted] della Banca allo scopo di raccogliere indicazioni sul miglior modo di far impiegare alle figlie le somme rivenienti dalla scadenza di titoli di Stato a reddito fisso, per la precisione BTP 97/15.02.00 6% con scadenza in data 15 febbraio 2000, acquistati alcuni anni prima dalle figlie stesse, si determinava per l'acquisto di obbligazioni "Parmalat" (vedi ordini *sub* doc. 8 e 9 fasc. conv.).

L'operazione fu regolata sui rispettivi conti correnti delle attrici in data 1-2-2000 e rispettivamente: il deposito titoli n. [redacted] intestato alla Sig.ra [redacted] B [redacted] registrava il carico di titoli "Parmalat 00/7.2.05 6.25%", del valore nominale di Euro 41.000,00 ed il deposito titoli n. [redacted] intestato alla Sig.ra [redacted] B [redacted] registrava il carico di titoli "Parmalat 00/7.2.05 6.25%", del valore nominale di Euro 46.000,00.

Entrambe le attrici provvedevano successivamente a cedere, con diversi atti di disposizione, parte dei titoli obbligazionari acquistati e, pertanto, al momento del *default* del gruppo Parmalat, l'ammontare complessivo dei titoli ancora in portafoglio, il cui valore si era sostanzialmente

annullato, corrispondeva rispettivamente, per la Sig.ra ██████ B. ██████ ad Euro 27.000,00 e, per la Sig.ra ██████ B. ██████ ad Euro 41.000,00.

Nella specie, le attrici lamentano, in primo luogo, di non essere state debitamente informate della natura dei titoli acquistati e del rischio dell'investimento.

La domanda è pienamente fondata.

Nella specie, infatti, è ravvisabile una carenza, imputabile alla Banca convenuta, nelle informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, rivelatesi non adeguate.


Trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato - ex artt. 21 lett. a) TUF e 1176 2° comma c.c. - nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti - art. 21 cit., nonché art. 47 Cost. che tutela il risparmio -, il dovere di informazione comprendeva, nella fattispecie, stante l'epoca degli investimenti (febbraio 2003) l'indicazione della loro natura *altamente rischiosa*.

Tale diligenza, con riferimento allo svolgimento dei servizi di investimento, si risolve nella professionalità: la prestazione cui l'intermediario è tenuto consiste nell'esecuzione di attività qualificate da esperienza e da cognizioni tecniche che, ben al di là della generica diligenza, integrano il requisito della professionalità.

Il fatto che su entrambi gli ordini di acquisto del 1-2-2003 (doc. 8-9 Banca) ci sia scritto, quale descrizione dei titoli, la semplice dicitura "PARMALAT", non basta a rendere edotto il risparmiatore che la vendita avrebbe riguardato una *società veicolo* - Parmalat Finance Corporation BV -, avente sede all'estero, posto che anche la società italiana, quotata a Piazza Affari, Parmalat Finanziaria SpA ha emesso titoli esteri; inoltre, l'emissione del titolo all'estero nulla dice circa la identità della società emittente né fornisce le doverose informazioni al risparmiatore.

Non può minimizzarsi la differenza fra i titoli della Parmalat Finanziaria Spa ed i titoli della Parmalat Finance Corporation BV, sostenendo che, essendo i titoli olandesi garantiti da Parmalat Spa e da Parmalat Finanziaria Spa, è come se fossero stati emessi dalle società garanti.

Per la precisione, come sostenuto dal Tribunale di Parma (Sez. I° Civ. - Pres. B. Stellario, Rel. Nicola Sinisi -16 giugno 2005), "occorre notare che la garanzia risulta accordata dalla sola società industriale, priva di *rating*, Parmalat SpA, non quotata in borsa, e non anche dalla *holding* finanziaria, avente il *rating* tripla B meno". (...) il *rating* [è riferito] ai soli titoli quotati in borsa e cioè alla *holding*, ribattezzata Parfin, tanto che tutte le notizie che hanno influenzato il *rating* sono



relative a generazione di cassa, acquisizioni ed altre circostanze estranee sia alla Parmalat Finance Corporation BV, che alla garante Parmalat SpA".

L'inadempimento della Banca, pertanto, è consistito nel non aver informato adeguatamente le attrici del fatto che le obbligazioni offerte in acquisto erano state emesse e quotate non alla borsa di Milano o comunque in borse regolamentate, ma alla borsa lussemburghese e che dunque l'emissione delle obbligazioni non era stata autorizzata dalla Consob nel rispetto di quanto prescrive la legislazione Italiana, con possibile elusione, da parte dell'emittente, dei limiti previsti dal previgente art. 2410 c.c. (vedi Tribunale di Parma cit.).

E' evidente, quindi, che la carenza di informazione ha indotto le attrici ad effettuare un investimento finanziario senza la sufficiente consapevolezza della natura, delle caratteristiche e dei rischi dei titoli acquistati.

Il mancato assolvimento dell'obbligo di informazione, previsto dagli artt. 21 T.U.F. e 28 Reg. Consob n. 11522/98, è peraltro desumibile anche dal fatto - incontestato - che il titolo è stato negoziato nel periodo del cd. "grey market" e prima ancora che venisse pubblicata la "offering circular".

Appare dunque poco credibile sostenere che si potessero dare informazioni adeguate sul prodotto finanziario quando tali informazioni, contenute nella "offering circular" destinata agli investitori istituzionali, non erano state ancora pubblicate e dunque non erano divenute ancora conoscibili dagli operatori finanziari.

In ogni caso la assoluta insufficienza, o peggio la inconsistenza delle informazioni rese all'atto dell'acquisto, è confermata dal contenuto assolutamente generico dei capitoli di prova formulati dalla Banca convenuta, in nessuno dei quali sono specificate le concrete informazioni comunicate alla madre delle attrici circa la natura, le caratteristiche e i rischi dei titoli acquistandi.

Al grave inadempimento della Banca consegue la declaratoria di risoluzione ex art. 1453-1455 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli in oggetto.

L'accoglimento di tale profilo di responsabilità assorbe ogni altro argomento proposto dalle attrici con riferimento alle ulteriori lamentate violazioni della Banca, le quali, se anche accertate, non porterebbero ad un risultato diverso dalla risoluzione per inadempimento.

Ciò comporta, secondo i principi generali in tema di restituzioni (artt. 1458 e 2033 c.c.), la condanna della Banca a rimborsare a B. [redacted] e B. [redacted] gli importi corrispondenti al valore nominale dei titoli attualmente esistenti sui depositi alle stesse intestati, e cioè, rispettivamente, Euro 27.000,00 quanto alla Sig.ra [redacted] B. [redacted] ed Euro 41.000,00, quanto alla Sig.ra [redacted] B. [redacted] oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.



Le attrici, per contro, dovranno provvedere alla restituzione dei suddetti titoli nonché dell'importo delle cedole riscosse prima del *default* maggiorato degli interessi legali dal momento della domanda al saldo (vedi doc. 9 fasc. Banca conv.).

Non si ravvisano – agli atti – elementi di prova che possano far ritenere sussistenti in capo alle attrici ulteriori danni eccedenti la misura degli interessi legali liquidati per la mancata disponibilità del denaro investito.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accertato il grave inadempimento della Banca convenuta per le ragioni specificate nella parte motiva, dichiara la risoluzione delle operazioni di acquisto poste in essere dalle attrici con la BANCA [REDACTED] soc. coop. a r.l. in particolare:

- in data 1-2-2000, acquisto da parte della Sig.ra [REDACTED] B. [REDACTED] di titoli "PARMALAT 00/7.2.05 6,25%" (cod. XS0106583577) del valore nominale di Euro 41.000,00;

- in data 1-2-2000, acquisto da parte della Sig.ra [REDACTED] B. [REDACTED] di titoli "PARMALAT 00/7.2.05 6,25%" (cod. XS0106583577) del valore nominale di Euro 46.000,00;

- conseguentemente, condanna la Banca convenuta a restituire alle attrici gli importi corrispondenti al valore nominale dei titoli attualmente esistenti sui depositi alle stesse intestati, e cioè, rispettivamente, Euro 27.000,00 quanto alla Sig.ra [REDACTED] B. [REDACTED] ed Euro 41.000,00, quanto alla Sig.ra [REDACTED] B. [REDACTED] oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.


Le attrici, per contro, dovranno provvedere alla restituzione dei suddetti titoli nonché, effettuate le opportune compensazioni, alla restituzione dell'importo delle cedole riscosse prima del *default* maggiorato degli interessi legali dal momento della domanda al saldo;

- condanna la banca convenuta a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi euro 7.600,00 (di cui euro 1.700,00 per diritti ed euro 5.500,00 per onorari) oltre accessori di legge.

Lodi, il 20-12-2006

Il Giudice estensore

Dott. Giovanni Casella



Il Presidente

Dott.ssa Paola Artusi

P. Orino

Depositato in cancelleria oggi 12 GEN 2007



IL CANCELLIERE
(Dott. Silvia Di Biasi)

